Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenbili
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA
SUA DI CASERTA -SUB SUA CE2
P. IVA e C.F. 95054920632, via Cesare Battisti,16 81100 - Caserta
pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it

COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE
Protocollo Partenza N. 13701/2021 del 03-09-2021
Allegato 2 - Copia Documento

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta mediante richiesta di offerta R.D.O. sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'affidamento, per il periodo di anni cinque, del servizio di tesoreria del Comune di Piedimonte Matese (CE)

1. PREMESSE

Il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, Centrale di Committenza ex lege, svolge di concerto con l'Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura di Caserta a norma della legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie" funzioni di Stazione Unica Appaltante, in acronimo SUA, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose nell'economia.
Il comune di Piedimonte Matese (CE) nell'ottica di favorire l'efficacia, l'efficienza e la trasparenza dell'azione amministrativa ha aderito a tale iniziativa sottoscrivendo presso la Prefettura di Caserta il protocollo di intesa all'uopo redatto con il quale ha conferito la funzione di Stazione Unica Appaltante (SUA) a questa Amministrazione ed il compito di curare le procedure di aggiudicazione dei contratti di lavori pubblici, di prestazioni di servizio, di acquisto di beni e forniture per conto del medesimo Comune con le modalità indicate nell'atto convenzionale Rep. n. 8508 in data 16.03.2021.
In ottemperanza al predetto atto, ed al fine dell'indizione della procedura di gara, ai sensi dell'art. 210 del d.lgs 267/2000 è stato approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2021-2025 e con determina dirigenziale del servizio economico finanziario e tributario del comune di Piedimonte Matese (CE) n. 324 del 27-07-2021 questo Istituto è stato autorizzato all'espletamento della procedura.
L'affidamento del servizio, regolato dal D.lgs 50/2016 e s.m.i. e dal Titolo V - Capo I - del T.U. sugli Enti Locali, d.lgs 267/2000, avverrà mediante procedura aperta e con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del codice dei contratti pubblici, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 di seguito richiamato, per brevità Codice.

La presente procedura è interamente gestita tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) - CONSIP sulla piattaforma www.acquistinretepa.it - RDO (Richiesta d'Offerta) n. 2859433
Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune Piedimonte Matese (CE) codice NUTS ITF31 Codice CIG 88458702DA
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Dott. Vincenzo Maisto del comune Piedimonte Matese (CE).
Il Responsabile del procedimento della SUA ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 è la Dott.ssa Daniela Albanese - Provveditorato Interregionale alle OO.PP.
Il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n. 102 del 3 settembre 2021

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:
1. Schema di convenzione;
2. Bando di gara;
3. Disciplinare di gara;

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento della SUA mediante le funzionalità messe a disposizione dalla piattaforma Me.PA , da inoltrare almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla Piattaforma. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE
Protocollo Partenza N. 13701/2021 del 03-09-2021
Allegato 2 - Copia Documento

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la Piattaforma MEPA; tale modalità ha valore di notifica. È onere del concorrente verificare la piattaforma fino al termine di presentazione delle offerte e durante tutto il corso della gara poiché non potrà essere sollevata alcuna eccezione verso atti o comunicazioni pubblicati nelle suindicate modalità.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate, diversamente si declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli Operatori Economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché la natura e l'oggetto dell'appalto non consente la suddivisione in lotti.

DESCRIZIONE SERVIZI	CPV	P (PRINCIPALE) S (SECONDARIA)	IMPORTO
Servizi di Tesoreria	66600000-6	P	€ 60.000,00

L'importo a base di gara è €. 60.000,00 per l'intero periodo contrattuale.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0 (zero) atteso che la prestazione si svolge presso le sedi del tesoriere, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto ad altre attività svolte dall'Ente o per conto dell'Ente.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che si stimano in base al Rapporto ABI 2016 sul Mercato del Lavoro nell'industria Finanziaria in circa il 60% dell'appalto.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto è di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio che potrà essere disposta anche sotto riserva di legge.
A norma dell'art. 210 del d.lgs 267/2000, qualora ricorrano le condizioni di legge, l'Amministrazione comunale può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.

4.2 PROROGA TECNICA

Qualora alla scadenza del contratto l'Amministrazione Comunale intendesse procedere all'indizione di una nuova gara si potrà ricorrere ad una proroga tecnica, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e comunque non superiore a mesi sei. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE
Protocollo Partenza N. 13701/2021 del 03-09-2021
Allegato 2 - Copia Documento

5. SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla gara ESCLUSIVAMENTE le imprese autorizzate ad assumere il servizio di tesoreria per conto di Enti Locali ai sensi dell'articolo 208 del d.lgs. n. 267/00.
Gli Operatori Economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, **purché in possesso di analoga autorizzazione all'esercizio delle attività e dei requisiti prescritti dai successivi articoli.**
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare, si distinguono le sottoindicate fattispecie:

RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA E SOGGETTIVITÀ GIURIDICA (CD. RETE - SOGGETTO)

L'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA (CD. RETE-CONTRATTO).

L'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste.

RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA OVVERO SIA SPROVVISTA DI ORGANO COMUNE, OPPURE SE L'ORGANO COMUNE È PRIVO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE.

L'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI RETE, LA PARTECIPAZIONE CONGIUNTA ALLE GARE DEVE RISULTARE INDIVIDUATA NEL CONTRATTO DI RETE COME UNO DEGLI SCOPI STRATEGICI INCLUSI NEL PROGRAMMA COMUNE, MENTRE LA DURATA DELLO

COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE
Protocollo Partenza N. 13701/2021 del 03-09-2021
Allegato 2 - Copia Documento

STESSO DOVRÀ ESSERE COMMISURATA AI TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL'APPALTO (CFR. DETERMINAZIONE ANAC N. 3 DEL 23 APRILE 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli Operatori Economici per i quali sussistono le cause ostative previste dall'art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli Operatori Economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della legge 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli Operatori Economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVC Pass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
b. Iscrizione, per le Cooperative ed i Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro, nell'Albo Nazionale delle società cooperative, presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
c. Abilitazione all'esercizio del servizio di tesoreria per conto di Enti Locali ai sensi dell'articolo 208 del d.lgs. n. 267/00.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale ha sede legale.

Per la comprova dei requisiti la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

d. Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 500.000,00; tale requisito è richiesto per l'esigenza di affidare i servizi a operatori affidabili nei volumi di denaro movimentati.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE
Protocollo Partenza N. 13701/2021 del 03-09-2021
Allegato 2 - Copia Documento

per gli Operatori Economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

e. Esecuzione nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, regolarmente e con buon esito, di servizi analoghi per tipologia a quelli oggetto della gara, per un importo complessivo non inferiore a quello posto a base di gara.
f. Esecuzione nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara di almeno un servizio analogo per un Ente con un numero di abitanti non inferiore 15.000 abitanti

La comprova dei requisiti è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice mediante l'originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

7.4 INDICAZIONI PER R.T.P., CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Fermo restando che nei raggruppamenti temporanei la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice i soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
I requisiti relativi all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nell'Albo nazionale delle Società Cooperative e l'abilitazione e all'esercizio del servizio di tesoreria di cui al precedente punto 7.1 lett. a), b) e c) deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto 7.2 lett. d) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.
Il requisito di cui al punto 7.3 lett. e) dovrà essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso mentre il requisito di cui alla lett. f) dovrà essere soddisfatto da almeno un componente del raggruppamento.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nell'Albo nazionale delle Società Cooperativedi cui al punto 7 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE
Protocollo Partenza N. 13701/2021 del 03-09-2021
Allegato 2 - Copia Documento

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO.

E' vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto a qualsiasi titolo.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata dai seguenti documenti:

1. Garanzia provvisoria emessa a favore del Comune di Piedimonte Matese (CE), come definita dall'art. 93 del Codice, dell'importo di **€. 1.200,00** pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art.93 del D.lgs. 50/2016 prestata sotto forma di cauzione o di fideiussione, conformi agli schemi di polizza tipo approvati con D.M. n. 123/2004, debitamente

COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE
Protocollo Partenza N. 13701/2021 del 03-09-2021
Allegato 2 - Copia Documento

compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, ovvero dal procuratore del soggetto fideiussore. La medesima garanzia potrà essere rilasciata anche dagli intermediari finanziari, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'art.161 del decreto legislativo n. 58/1998 in forza dell'art.28, comma 1, del decreto Leg.vo n. 169/2012. In ogni caso, la garanzia dovrà essere corredata, dalla espressa rinuncia da parte del fideiussore all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile. Per le Associazioni Temporanee d'Impresa non ancora costituite, la garanzia su indicata dovrà riportare quali soggetti obbligati tutte le ditte che comporranno il raggruppamento e dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante delle ditte medesime.

2. Dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codicesi ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata materiale presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche non essenziali tra quelle sopra indicate.
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE
Protocollo Partenza N. 13701/2021 del 03-09-2021
Allegato 2 - Copia Documento

11. SOPRALLUOGO

Ai fini della partecipazione al presente appalto non è richiesta l'effettuazione di sopralluogo.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI

Le offerte dovranno pervenire attraverso il sistema MEPA accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno **27.09.2021** termine previsto per la ricezione delle offerte.
L'offerta deve contenere i documenti di seguito elencati ed è da prodursi con firma digitale del titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. Salvo diverse specificazioni, per gli operatori economici stranieri i documenti ed i certificati rilasciati dalle Autorità straniere dovranno essere presentati con annessa traduzione in lingua italiana, "certificata" conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero, ovvero da un traduttore ufficiale. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e quelle dei traduttori ufficiali dovranno essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione stabilite da leggi o da accordi internazionali.
Nella busta virtuale "**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**", devono essere contenuti, i seguenti documenti da allegare alla sezione amministrativa della gara telematica:

1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.
La domanda di partecipazione dovrà essere predisposta in conformità all'allegato **MOD. A**. Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda dovrà rispettare le modalità disciplinate nella piattaforma telematica e comunque nel pieno rispetto del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

2) **DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO- MOD. B**
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato alla Circolare 3 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche con le seguenti modalità operative.

PARTE I – INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO E SULL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O ENTE AGGIUDICATORE. Sezione redatta a cura dell'Amministrazione.

PARTE II – INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun'ausiliaria, allega:

1. DGUE, a firma digitale dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. Dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. Dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE
Protocollo Partenza N. 13701/2021 del 03-09-2021
Allegato 2 - Copia Documento

4. Contratto di avvalimento, originale o copia autentica, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
5. PassOE dell'ausiliaria.

PARTE III – MOTIVI DI ESCLUSIONE
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare. Fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE dichiara con il Mod. C il possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. c-quater- f-bis e f-ter del Codice;

PARTE IV – CRITERI DI SELEZIONE
a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti di cui al punto 7.1 lett. a), b) e c) del presente disciplinare,

b) la sezione B per dichiarare il possesso dei requisiti di cui al punto 7.2 lett. d) del presente disciplinare,

c) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti di cui al punto 7.3 lett. e) ed f) del presente disciplinare,

PARTE VI – DICHIARAZIONI FINALI
Il dichiarante/i sottoscrive il documento consapevole delle responsabilità previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, attestando formalmente che le informazioni riportate nelle parti da II a IV sono veritiere e corrette.

IL DGUE DEVE ESSERE PRESENTATO:

- Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli Operatori Economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- Nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

3) **DICHIARAZIONI INTEGRATIVA MOD. C** - Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale della ditta o suo procuratore, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il concorrente consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 dichiara:
a) di non incorrere nelle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 5 lett. b), f-bis) e f-ter) del Codice;
b) remunerativa l'offerta economica presentata e di aver tenuto conto nella sua formulazione: delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;.
c) di aver preso piena e puntuale conoscenza del bando di gara, del presente disciplinare, dello schema di convenzione nonché delle risposte ai quesiti che, pubblicate sulla Piattaforma ME.pa, formano

COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE
Protocollo Partenza N. 13701/2021 del 03-09-2021
Allegato 2 - Copia Documento

parte integrante e sostanziale degli atti di gara e di accettarne completamente ed incondizionatamente tutte le norme e prescrizioni in essi contenute;

d) di essere a conoscenza che l'appalto è soggetto alle norme di cui all'art.3 della legge n.136 del 13.8.2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di impegnarsi al rispetto di tutte le norme in essa contenute;

e) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Stazione Appaltante con la Prefettura/U.T.G. di Caserta, che qui s'intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

e) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

f) Autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. ***Tale ultima dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;***

L'OFFERTA DOVRÀ INOLTRE ESSERE È CORREDATA DALLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

- PassOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente;
- Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata – **a pena di esclusione**–dichiarazione diimpegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli Operatori Economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensidell'art. 93, comma 7 del Codice:

- Copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

13. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE
Protocollo Partenza N. 13701/2021 del 03-09-2021
Allegato 2 - Copia Documento

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

14. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è previsto.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa solo laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
  - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
  - la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
  - la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione appaltante assegna al concorrente un termine -non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. Comporteranno, in ogni caso l'esclusione dalla procedura le irregolarità essenziali della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto delle dichiarazioni rese.

16. BUSTA VIRTUALE "OFFERTA TECNICA"

La busta "OFFERTA TECNICA" dovrà contenere, a pena di esclusione, una relazione organizzativa del servizio che dovrà essere redatta in un documento di max n.20 pagine (escluso eventuali allegati

COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE
Protocollo Partenza N. 13701/2021 del 03-09-2021
Allegato 2 - Copia Documento

schede tecniche, curriculum etc.). L'offerta tecnica dovrà essere suddivisa nei criteri e sub criteri indicati nella successiva tabella al punto 13) e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

17. BUSTA VIRTUALE "OFFERTA ECONOMICA"

Nella busta "C - Offerta Economica", deve essere contenuta, a pena di esclusione, l'offerta economica, predisposta secondo il fac-simile di sistema obbligatorio
Il concorrente dovrà indicare il ribasso offerto sull' importo posto a base di gara, l'inserimento a sistema dell'offerta economica avviene in unico esemplare e deve essere effettuato unicamente dall'impresa capogruppo o designata come tale.
L'offerta economica dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo. –
Nel caso di concorrente costituito da imprese già riunite in RTI, consorzio o GEI E, il Modello Offerta Economica deve essere sottoscritto dal legale rappresentante (o da persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella "Documentazione amministrativa") o titolare dell'impresa capogruppo o del consorzio già costituiti. - In caso di RTI, consorzio o GEIE non ancora costituiti, il Modello Offerta Economica deve essere sottoscritto rispettivamente dal legale rappresentante (o da persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella "Documentazione amministrativa") o titolare dell'impresa capogruppo e da ciascun concorrente che costituirà l'associazione o il consorzio. - È causa di esclusione non sanabile la mancata presentazione dell'offerta economica.
Sono ammesse solo offerte in ribasso sul valore complessivo a base di gara. Verranno escluse le offerte presentate per importo uguale o superiore ai prezzi unitari posti a base di gara. È fatto espresso divieto, pena l'esclusione, di offerte parziali, plurime e /o condizionate. La Stazione Appaltante si riserva di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge. La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel presente disciplinare con rinuncia ad ogni eccezione. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data di scadenza di presentazione delle offerte, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi:

O.T. OFFERTA TECNICA	MAX PUNTI 70
OE. OFFERTA ECONOMICA	MAX PUNTI 30

19. CRITERIO DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI	D	Q	T
1			1.1 Accessibilità e caratteristiche tecniche dei collegamenti telematici relative all'interagestione dei movimenti finanziari,	20		

COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE
Protocollo Partenza N. 13701/2021 del 03-09-2021
Allegato 2 - Copia Documento

	Modalità organizzative del servizio di tesoreria	35	secondo tracciati record compatibili con le procedure informatiche dell'Ente, anche future			
			1.2 Assistenza agli utenti anche online, e raccordo tra affidatari dei servizi e l'ente	15		
2	**Personale aziendale ed organizzazione del servizio di front office con il contribuente**	10	2.1 Personale aziendale e relativo programma di formazione	5		
			2.2 Servizio di front office presso il territorio comunale	3		
			2.3 servizio di front office a mezzo call center/sportello telefonico/sportello telematico	2		
3	**Servizi aggiuntivi e certificazioni possedute dalla ditta**	10	3.1 servizi aggiuntivi offerti senza costi a carico dell'amministrazione comunale.	7		
			3.2 certificazione e attestazioni possedute dalla ditta Sarà attribuito un punto per ciascun certificato prodotto		3	
4	**Tasso di interesse attivo**	6	Tasso di interesse attivo da applicarsi sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il tesoriere: spread+/- sull'euribor a 3mesi con divisore 360- media mese precedente vigente tempo per tempo cosi come rilevato dal "sole 24 ore"		6	
5	**Tasso di interesse passivo**	9	Tasso di interesse passivo per le anticipazioni di tesoreria di cui all'art. 222 del d.lgs 267/2000 (spread in aumento/ diminuzione rispetto a euribor a tre mesi con divisore 360. Media mese precedente vigente tempo cosi come rilevato dal sole 24 ore (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto).		9	

METODO ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, i singoli Commissari attribuiranno, per ogni elemento e sub-elemento di valutazione, un coefficiente variabile tra 0-1, con un numero massimo di decimali pari a due. Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti ed assegnato il valore 1 al coefficiente più elevato. Verranno di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti. Il coefficiente definitivo così ottenuto verrà preso in considerazione fino alla seconda cifra decimale arrotondandola all'unità superiore ove la terza cifra sia maggiore o uguale a cinque.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Al fine di rendere omogenea l'assegnazione dei punteggi alle diverse offerte sono individuati i seguenti giudizi con relativo coefficiente numerico.

COEFFICIENTE	VALUTAZIONE
0,0	Nulla
0,1	Minima
0,2	Ridotta
0,4	Evolutiva
0,5	Significativa
0,6	Sufficiente
0,7	Buona
0,8	Discreta

COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE
Protocollo Partenza N. 13701/2021 del 03-09-2021
Allegato 2 - Copia Documento

0,9	Ottima
1,0	Assoluta

METODO DI ATTRIBUZIONE COEFFICIENTE CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica è attribuito all'elemento economico un punteggio mediante la formula concava alla migliore offerta (interdipendente) con a=1(lineare)

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

La prima seduta "pubblica telematica" si terrà presso la sede Centrale del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise la Puglia e la Basilicata via Marchese Campodisola n. 21 – Napoli, ovvero in videoconferenza, previa comunicazione ai concorrenti attraverso la Piattaforma.

In considerazione delle indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. che invitano ad attuare ogni forma di riunione con modalità telematiche al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque ogni forma di assembramento i concorrenti potranno partecipare alla procedura esclusivamente attraverso la piattaforma telematica, mezzo attraverso il quale in corso di gara potranno formulare osservazioni e/o riserve da ascrivere al verbale.

Tale seduta pubblica telematica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso la Piattaforma. Nel corso della prima seduta di gara il Seggio procederà, ad acquisire dalla Piattaforma i plichi pervenuti. Successivamente procederà, in ordine strettamente numerico, a:
-verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
-attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio;
-redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
-adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai Commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.
La Commissione giudicatrice è responsabile delle operazioni di gara e della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE
Protocollo Partenza N. 13701/2021 del 03-09-2021
Allegato 2 - Copia Documento

21. APERTURA DELLE BUSTE B e C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa nella medesima seduta o in altra seduta appositamente convocata con le modalità sopradescritte il Seggio di Gara procederà all'apertura delle offerte tecniche per la verifica formale della documentazione presentata che verrà contestualmente consegnata alla commissione giudicatrice in formato digitale, ovvero i Commissari saranno abilitati all'uso della piattaforma.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione, ovvero il seggio di gara darà comunicazione dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e procederà all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione.
La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull' offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.
All'esito delle operazioni di cui sopra, di cui sarà redatto a cura dell'ufficiale rogante/sostituto ufficiale rogante apposito verbale, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 22.
Qualora vengano individuate offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione/Seggio di gara, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al seggio di gara - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice/Seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi eventualmente della Commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al/ai concorrente/i la presentazione, per iscritto, delle giustifiche, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, eventualmente con il supporto

COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE
Protocollo Partenza N. 13701/2021 del 03-09-2021
Allegato 2 - Copia Documento

della Commissione, esamina in seduta riservata le giustifiche fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dall'espletamento della procedura di gara è competente il TAR Campania. È espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. Titolare del trattamento è il comune di Piedimonte Matese (CE).

IL PROVVEDITORE
F.to Dott. Ing. Antonio Lucchese

L' Estensore
Ass.Amm.vo Magda Ricciardi

Il Resp.del Proc.di Gara
Dott.ssa Daniela Albanese

Il Coordinatore SUA CE 2
Dott.ssa Francesca Parillo

COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE
Protocollo Partenza N. 13701/2021 del 03-09-2021
Allegato 2 - Copia Documento